

INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER I CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, AL VOLONTARIATO, ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CONTRIBUTI E PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. NORME PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N°20 DEL 1/02/2005

PARTE I – Contributi economici a libere forme associative, volontariato ed altri organismi operanti nel territorio, con fini sociali e culturali e norme per la concessione del patrocinio.

TITOLO I – Norme generali

Art. 1

Il Comune di Gagnano sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del presente regolamento, nonché l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ed altre forme di incentivazione.

Definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti.

Art.2

Il Comune può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente.

Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dal presente regolamento, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti sociali e dei bilanci.

Art.3

Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nel costituendo albo delle associazioni.

L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Art. 4

Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, in sintonia e con il contributo della Pro-Loce, dell'Unione dei Comuni, della Comunità Montana e delle associazioni culturali anche nelle

sue espressioni di lingua, di costume e di tradizione locali, con la valorizzazione delle attività culturali e folkloristiche.

Il Comune consapevole della sua configurazione di ente territoriale inserito in un ampio contesto europeo, è aperto a forme di gemellaggio, di cooperazione e di scambio politico, culturale e sociale con enti locali di altri Paesi d'Europa.

Il Comune promuove iniziative di gemellaggio e di scambio al fine di sviluppare le sensibilità dei cittadini per un comune impegno europeo e di intensificare i rapporti di solidarietà per le comunità locali d'Europa. Gemellaggi e scambi di qualsiasi genere potranno essere promossi anche con realtà territoriali extra europee, soprattutto laddove è ancora viva la presenza dei cittadini gragnanesi.

TITOLO II – Richieste di contributo per attività e/o iniziative socio-culturali di carattere ricorrente ed occasionali.

Art.5

Particolare attenzione sarà rivolta ad iniziative già consolidate.

Art. 6

La domanda di contributo deve essere presentata, in carta semplice e su apposito modello in distribuzione presso l'ufficio cultura, almeno 45 giorni prima della data di svolgimento di essa e deve contenere:

- indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del soggetto richiedente, beneficiario dell'eventuale contributo;
- relazione illustrativa del programma di attività cui si riferisce la richiesta di sostegno finanziario con indicazione dei contenuti dell'attività stessa, tempi e modalità di svolgimento, delle sue finalità ed obiettivi, nonché dei destinatari e fruitori (grado di coinvolgimento dei cittadini) di essa;
- indicazione della rilevanza territoriale dell'attività (ambito comunale, provinciale, regionale, etc.) in cui essa si svolge;
- numero complessivo degli iscritti all'organismo associativo e numero di giovani coinvolti nella specifica attività;
- il piano finanziario dell'attività, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione, a norma di regolamento, dei contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati, ivi compresa ogni forma di sponsorizzazione. Nel piano finanziario devono essere altresì specificati gli introiti ricavabili da eventuali attività a pagamento, direttamente o indirettamente riferibili all'attività;
- ammontare del contributo richiesto al Comune.

Art.7

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Con la sottoscrizione della domanda, il legale rappresentante assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.

Alla domanda di contributo debbono, inoltre, essere allegati:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente, se non già in possesso del Comune;

- copia dell'ultimo bilancio preventivo e dell'ultimo conto consuntivo di esercizio, con le relazioni che lo accompagnano, approvati dagli organi sociali competenti secondo le relative disposizioni statutarie.

TITOLO III – Ammissione al contributo. Istruttoria e termini

Art. 8

E' fatto divieto allo stesso soggetto di essere ammesso al contributo con le modalità di cui ai successivi commi, per più di 1 (una) volta nello stesso anno.

La domanda di contributo è istruita dal responsabile della competente unità organizzativa, con le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento.

Nella fase istruttoria verranno valutati i documenti pervenuti e si potrà procedere alla richiesta di integrazione di documenti eventualmente mancanti.

Inoltre, nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla legge 7/8/1990, n. 241, ed al Regolamento Comunale, nella fase istruttoria, nonché nella successiva fase di rendicontazione, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'attività o dell'iniziativa, possono essere richiesti chiarimenti ed ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente regolamento.

Art. 9

Ai fini della valutazione dei costi dell'attività della singola iniziativa, e, della conseguente determinazione dell'ammontare del contributo, non saranno prese in considerazione le spese di ospitalità, rappresentanza e simili (tranne casi particolari da valutare di volta in volta), effettuate dai soggetti interessati, i quali, pertanto, dovranno eventualmente finanziare le stesse nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni.

Non sarà, altresì, considerata qualsiasi altra spesa non rientrante specificatamente nei costi relativi strettamente all'attività svolta, secondo il motivato apprezzamento del responsabile dell'istruttoria.

Art. 10

Per l'ammissione ai contributi per attività ordinarie e continuative:

il competente Assessorato, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio e del relativo parere tecnico, e nei limiti degli stanziamenti definiti in bilancio, elabora e sottopone all'approvazione della Giunta Municipale un piano di riparto, stabilendo l'ammontare dei contributi da destinare per le attività ammesse.

La concessione dei suddetti contributi sarà disposta dalla Giunta Municipale entro il 30 aprile di ogni anno, fatti salvi eventuali impedimenti, di natura tecnica, che potranno non consentire il rispetto del predetto termine.

Entro 30 giorni dall'assunzione dell'atto deliberativo, si provvederà a comunicare agli interessati l'avvenuta concessione del contributo.

Saranno altresì comunicati, negli stessi termini, eventuali dinieghi alla concessione dei contributi, deliberati con il medesimo atto di cui al comma 1.

Art. 11

Per l'ammissione ai contributi per iniziative e manifestazioni occasionali e straordinarie:

l'ammontare del contributo viene di volta in volta stabilito e proposto dal competente Assessorato e deliberato dalla Giunta Municipale, tenuto conto dell'istruttoria dell'ufficio, delle disponibilità di bilancio, nonché della rilevanza e delle caratteristiche dell'iniziativa proposta.

L'accoglimento della richiesta, ovvero il diniego, saranno comunicati agli interessati tempestivamente, e comunque prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa.

TITOLO IV – Liquidazione dei contributi

Art. 12

Il contributo è liquidato previa verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività o singola iniziativa, e su presentazione del relativo rendiconto, con le modalità di cui ai successivi commi.

La liquidazione avviene con apposita determinazione del dirigente di settore, su istruttoria del responsabile di procedimento, previa presentazione della seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo, che si assume la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali:

- una breve relazione illustrativa attestante l'avvenuta realizzazione dell'attività o iniziativa, ed il raggiungimento dei fini che esse si proponevano;
- la rendicontazione consuntiva, con l'indicazione analitica delle "uscite" e delle "entrate" (compresi tutti gli eventuali contributi concessi da altri enti pubblici, o da privati, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, nonché eventuali introiti derivanti da attività a pagamento);
- il rendiconto deve essere corredato da idonea documentazione giustificativa, da valutarsi da parte del competente ufficio.

Si chiarisce che tutti i pagamenti dovranno essere effettuati avvalendosi del sistema bancario.

Art. 13

Qualora il termine per la trasmissione della documentazione non sia rispettato, si procederà l'invio della stessa concedendo ulteriori 30 giorni, pena la revoca del contributo.

La revoca è disposta dal competente Caposettore con propria determinazione.

Oltre che per i motivi di cui ai precedenti commi, i soggetti richiedenti ed assegnatari di contributo decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata portata a termine l'attività o non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concordato;
- b) venga presentata in modo insufficiente ed incompleta la documentazione prescritta nei precedenti articoli, in particolare per quanto attiene al consuntivo ed alla dimostrazione delle spese;
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'attività o dell'iniziativa. In quest'ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione dell'attività o iniziativa in forma ridotta, può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.

Art. 14

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su proposta del competente Assessorato, visto il parere della Commissione Consiliare competente, concedere un contributo straordinario, in aggiunta a quelli disciplinati dal presente regolamento.

TITOLO V – Concessione del patrocinio del Comune ed attività ed iniziative socio-culturali

Art. 15

L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio, fra l'altro, ad iniziative e manifestazioni culturali e ricreative in genere, promosse ed organizzate da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, realizzate nel Comune, ovvero anche altrove, se abbiano rilevanza o rivestano particolare significato.

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune che le iniziative e manifestazioni programmate assumono particolare valore sociale, educativo e culturale.

Art. 16

La concessione del patrocinio può essere a titolo non oneroso, ovvero può essere accompagnata dalla concessione di contributi, a norma delle disposizioni precedenti, nonché dalla concessione di strutture e servizi a titolo gratuito e/o da facilitazioni per pagamento canone, tasse etc.etc.

Il patrocinio è concesso su proposta dell'Assessore alla Cultura, previa istruttoria della richiesta da parte del competente ufficio, e disposto con atto della Giunta Municipale.

La deliberazione di concessione del patrocinio descrive e specifica le strutture ed i servizi eventualmente concessi a titolo gratuito.

Art. 17

La domanda di patrocinio non accompagnata da richiesta di contributo economico, va presentata, su carta semplice, intestata al Comune di Gragnano – Assessorato alla Cultura – almeno 20 giorni prima dell'iniziativa cui si riferisce.

Nella domanda occorre fornire tutte le notizie utili per la valutazione dell'iniziativa, dell'organo promotore e di altri eventuali patrocinatori.

La concessione del patrocinio viene comunicata all'interessato con l'invio di copia dell'atto di Giunta Municipale.

Art. 18

Le iniziative e manifestazioni patrocinate devono essere sempre pubblicizzate con l'indicazione :
“CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI GRAGNANO – ASSESSORATO ALLA CULTURA”.

Art. 19

La concessione del patrocinio, non comporta l'esenzione dall'eventuale pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e dei diritti di affissione, nei limiti e con le riduzioni di legge del regolamento.

PARTE II – Accesso a contributi economici da parte di associazioni sportive per attività ed iniziative nel campo dello sport e norme per la concessione del patrocinio

TITOLO I – Norme generali

Art. 20

Con le disposizioni della presente parte vengono stabilite e disciplinate in dettaglio le condizioni, i termini e le modalità per l'accesso a contributi economici che il Comune eroga, nell'ambito dei propri interventi, per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive.

Art. 21

I contributi economici concessi dal Comune sono finalizzati alla incentivazione della pratica dello sport, per la formazione educativa e sportiva dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani. Attraverso la concessione di contributi, pertanto, il Comune interviene a sostegno di enti, associazioni, gruppi parrocchiali, società sportive, ed, in genere, ad ogni organismo avente natura associativa, che praticano attività sportiva, che promuovono e realizzano iniziative e manifestazioni, e che, in genere, curano la pratica di attività fisico-motorie, ricreative e del tempo libero, perseguendo tali obiettivi senza fini di lucro.

Tali contributi potranno essere concessi anche in beni e/o servizi attinenti l'attività sportiva praticata.

I soggetti destinatari di contributi economici sono tenuti a far risultare, in ogni forma delle attività e/o iniziative svolte, che esse sono state realizzate con il concorso del Comune.

TITOLO II – Richieste di contributo per attività sportiva ordinaria e continuativa (campionati, tornei, etc.), svolta nell'arco della stagione agonistica

Art. 22

Al fine della concessione del contributo per attività sportiva ordinaria e continuativa, i soggetti interessati devono presentare preventivamente, in carta semplice e su apposito modello, specifica e motivata richiesta al Comune di Gragnano Assessorato allo Sport entro il 30 giugno di ogni anno, in riferimento alla stagione agonistica che si concluderà l'anno successivo.

Art. 23

La domanda di contributo deve contenere:

- indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del soggetto richiedente, beneficiario dell'eventuale contributo;
- relazione illustrativa del programma di attività cui si riferisce la richiesta di sostegno finanziario con indicazione dei contenuti dell'attività stessa, tempi e modalità di svolgimento, delle sue finalità ed obiettivi, nonché dei destinatari e fruitori (grado di coinvolgimento dei cittadini) di essa;
- indicazione della rilevanza territoriale dell'attività (ambito comunale, provinciale, regionale, etc. in cui essa si svolge);

- numero complessivo degli iscritti all'organismo associativo e numero di giovani coinvolti nella specifica attività;
- il piano finanziario dell'attività, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione, a norma di regolamento, dei contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati, ivi compresa ogni forma di sponsorizzazione. Nel piano finanziario devono essere altresì specificati gli introiti ricavabili da eventuali attività a pagamento, direttamente o indirettamente riferibili all'attività;
- ammontare del contributo richiesto al Comune.

Art. 24

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Con la sottoscrizione della domanda, il legale rappresentante assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.

Alla domanda di contributo debbono, inoltre, essere allegati:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente, se non già in possesso del Comune;
- copia dell'ultimo bilancio preventivo e dell'ultimo conto consuntivo di esercizio, con le relazioni che lo accompagnano, approvati dagli organi sociali competenti secondo le relative disposizioni statutarie.

TITOLO III – Richieste di contributi per specifiche manifestazioni ed iniziative di carattere sportivo, occasionali e straordinarie

Art. 25

La domanda intesa ad ottenere la concessione di contributo da parte del Comune per manifestazioni ed iniziative occasionali, deve essere presentata, in carta semplice e su apposito modello in distribuzione presso l'ufficio sport, almeno 45 giorni prima della data per lo svolgimento di esse.

Ad essa viene data risposta entro i successivi 30 giorni.

I termini previsti dal comma precedente non si applicano per le iniziative che presentano caratteristiche di particolare rilievo economico contenuto.

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, va presentata con le stesse modalità e deve contenere le stesse indicazioni e la stessa documentazione, se non già in possesso del Comune, di cui ai precedenti articoli.

TITOLO IV – Ammissione al contributo. Istruttoria e termini

Art. 26

E' fatto divieto allo stesso soggetto di essere ammesso al contributo con le modalità di cui ai successivi commi, per più di 1 (una) volta nello stesso anno.

La domanda di contributo è istruita dal responsabile della competente unità organizzativa, con le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento.

Nella fase istruttoria verranno valutati i documenti pervenuti e si potrà procedere alla richiesta di integrazione di documenti eventualmente mancanti.

Inoltre, nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla legge 7.8.1990, n. 241, ed al Regolamento Comunale, nella fase istruttoria, nonché nella successiva fase di rendicontazione, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'attività o dell'iniziativa, possono essere richiesti chiarimenti ed ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente regolamento.

Art. 27

Ai fini della valutazione dei costi dell'attività della singola iniziativa, e, della conseguente determinazione dell'ammontare del contributo, non saranno prese in considerazione le spese di ospitalità, rappresentanza e simili (ad esempio pranzi e cene sociali), effettuate dai soggetti interessati, i quali, pertanto, dovranno eventualmente finanziare le stesse nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni.

Non sarà, altresì, considerata qualsiasi altra spesa non rientrante specificatamente nei costi relativi strettamente all'attività svolta, secondo il motivato apprezzamento del responsabile dell'istruttoria.

Art. 28

Per l'ammissione ai contributi per attività ordinarie e continuative:

il competente Assessorato, sulla base dell'istruttoria e del relativo parere tecnico, e nei limiti degli stanziamenti definiti in bilancio, elabora e sottopone all'approvazione della Giunta Municipale un piano di riparto, stabilendo l'ammontare dei contributi da destinare per le attività ammesse.

Il contributo da erogare non potrà comunque superare il 40% delle spese previste per l'iscrizione ai campionati.

La concessione dei suddetti contributi sarà disposta dalla Giunta municipale entro il 30 aprile di ogni anno, fatti salvi eventuali impedimenti, di natura tecnica, che potranno non consentire il rispetto del predetto termine.

Entro 30 giorni dall'assunzione dell'atto deliberativo, si provvederà a comunicare agli interessati l'avvenuta concessione del contributo.

Saranno altresì comunicati, negli stessi termini, eventuali dinieghi alla concessione dei contributi, deliberati con il medesimo atto di cui al comma 1.

Art. 29

Per l'ammissione ai contributi per iniziative e manifestazioni occasionali e straordinarie:

L'ammontare del contributo viene di volta in volta stabilito e proposto dal competente Assessorato e deliberato dalla Giunta Municipale, tenuto conto dell'istruttoria dell'ufficio, delle disponibilità di bilancio, nonché della rilevanza e delle caratteristiche dell'iniziativa proposta.

L'accoglimento della richiesta, ovvero il diniego, saranno comunicati agli interessati tempestivamente, e comunque prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa.

TITOLO V – Liquidazione dei contributi

Art. 30

Il contributo viene erogato previa verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività o singola iniziativa, e su presentazione del relativo rendiconto, con le modalità di cui ai successivi commi.

La liquidazione avviene con apposita determinazione del dirigente di settore, su istruttoria del responsabile di procedimento, previa presentazione della seguente documentazione, sottoscritta dal

legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo, che si assume la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali:

- una breve relazione illustrativa attestante l'avvenuta realizzazione dell'attività o iniziativa, ed il raggiungimento dei fini che esse si proponevano;
- la rendicontazione consuntiva, con l'indicazione analitica delle "uscite" e delle "entrate" (compresi tutti gli eventuali contributi concessi da altri enti pubblici, o da privati, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, nonché eventuali introiti derivanti da attività a pagamento);
- il rendiconto deve essere corredato da idonea documentazione giustificativa, da valutarsi da parte del competente ufficio.

Si chiarisce che tutti i pagamenti dovranno essere effettuati avvalendosi del sistema bancario.

Art. 31

Qualora il termine per la trasmissione della documentazione non sia rispettato, si procederà alla revoca del contributo.

La revoca è disposta dal competente Caposettore con propria determinazione.

Oltre che per i motivi di cui ai precedenti commi, i soggetti richiedenti ed assegnatari di contributo decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata portata a termine l'attività o non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concordato;
- b) venga presentata in modo insufficiente ed incompleta la documentazione prescritta nei precedenti articoli, in particolare per quanto attiene al consuntivo ed alla dimostrazione delle spese;
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'attività o dell'iniziativa. In quest'ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione dell'attività o iniziativa in forma ridotta, può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.

Art. 32

E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale, su proposta del competente Assessorato, visto il parere della Commissione Consiliare competente, concedere un contributo straordinario, in aggiunta a quelli disciplinati dal presente regolamento.

Il contributo straordinario potrà essere erogato a favore di società sportive che, al termine della stagione agonistica, abbiano conseguito un risultato particolarmente brillante, o che si siano comunque distinte nello svolgimento della propria ordinaria attività sportiva.

TITOLO VI – Concessione del patrocinio del Comune ad attività ed iniziative di carattere sportivo-culturale

Art. 33

L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio, fra l'altro, ad iniziative e manifestazioni sportive e ricreative in genere, promosse ed organizzate da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, realizzate nel Comune, ovvero anche altrove, se abbiano rilevanza o rivestano particolare significato.

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune che le iniziative e manifestazioni programmate assumono particolare valore sociale, educativo e sportivo.

Art. 34

La concessione del patrocinio può essere a titolo non oneroso, ovvero può essere accompagnata dalla concessione di contributi, a norma delle disposizioni precedenti, nonché dalla concessione di strutture e servizi a titolo gratuito.

Il patrocinio è concesso su proposta dell'Assessore competente in materia, previa istruttoria della richiesta da parte del competente ufficio, e disposto con atto della Giunta Municipale.

La deliberazione di concessione del patrocinio descrive e specifica le strutture ed i servizi eventualmente concessi a titolo gratuito.

Il Comune, in relazione a richieste di patrocinio avanzate da Società sportive partecipanti a campionati federali, può concedere il proprio patrocinio con erogazione di un contributo finanziario – una tantum – commisurato alla rilevanza della competizione.

Detto contributo sarà subordinato all'inserimento sulla divisa sportiva dello STEMMA CITTADINO e della direzione "GRAGNANO – CITTA' DELLA PASTA".

Art. 35

La domanda di patrocinio non accompagnata da richiesta di contributo economico, va presentata, su carta semplice, intestata al Comune di Gragnano e all'Assessore al ramo, almeno 20 giorni prima dell'iniziativa cui si riferisce.

Nella domanda occorre fornire tutte le notizie utili per la valutazione dell'iniziativa, dell'organo promotore e di altri eventuali patrocinatori.

La concessione del patrocinio viene comunicata all'interessato con l'invio di copia dell'atto di Giunta Municipale.

Art. 36

Le iniziative e manifestazioni patrocinate devono essere sempre pubblicizzate con l'indicazione: "CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI GRAGNANO – ASSESSORATO...".

Art. 37

La concessione del patrocinio, non comporta l'esenzione dall'eventuale pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e dei diritti di affissione, nei limiti e con le riduzioni di legge del regolamento.

PARTE III – Erogazione degli interventi economici di assistenza sociale

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 38 - Oggetto

Il presente Parte III disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezze del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazioni, universalità e diritti di cittadinanza in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione ed in ottemperanza a quanto

disposto in materia dalle relative norme di legge, in particolare ai sensi dell'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 39 – Destinatari

I destinatari degli interventi economici di cui alla presente Parte, sono tutti i cittadini, regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente a Gragnano che si trovino in condizioni di disagio socio-economico.

Potranno essere erogati, interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti sul territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno, tali da esigere interventi non differibili.

Tali interventi rivestiranno comunque carattere straordinario, di emergenza, temporaneo, tenendo conto per quanto possibili delle disposizioni del regolamento.

Art. 40 – Finalità degli interventi

Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, laddove, l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli, determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

Gli interventi del regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche, erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e di sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

Art. 41 – Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata al Responsabile del Settore Sociale corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 04.01.1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà sociale, di cui al 6° comma dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti o Organizzazioni del Volontariato.

Il richiedente, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili e immobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del Codice Civile.

Le dichiarazioni devono essere riferite all'intero nucleo familiare.

Art. 42 – Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico per il minimo vitale è immediatamente istruita dal Servizio sociale comunale e comunque definita entro 30 giorni dalla ricezione.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Municipale.

L'assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento che è sottoposto all'approvazione del Responsabile del Servizio Sociale.

Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali spese socio-sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni previste nel presente parte del regolamento.

Art. 43 – Definizione della situazione reddituale

Ai sensi del D. Lgs. N. 109/98 e del D. Lgs. N. 130/2000, il reddito complessivo del nucleo familiare sarà quello risultante dalla dichiarazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Concorrono alla formazione del reddito, le entrate di tutti i componenti la famiglia anagrafica.

Nel caso di convivenze anagrafiche allargate, deve essere assunto quale nucleo quello così definito:

1. nucleo familiare composto da una o più persone legate da vincoli di parentela o di affinità.
2. Stabile convivenza di una coppia e loro ascendenti o discendenti.

I richiedenti sono tenuti a dichiarare ogni entrata a qualsiasi titolo percepita di cui si terrà conto nella determinazione del contributo.

Il contributo massimo erogabile, avrà come riferimento il livello ISE (Indicatore Situazione Economica) del nucleo familiare.

Per il 2004 il livello ISE è individuato in euro 5.360,00 annui, corrispondente al trattamento del minimo previdenziale, riferito alle pensioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi.

Nel caso il nucleo sia composto da persona sola d'età superiore a 65 anni, il contributo viene incrementato del 10%; nel caso che il nucleo sia composto da due anziani, con oltre 65 anni, il contributo comunale erogabile viene incrementato del 15%.

Art. 44 – Requisiti e Condizioni di accesso

Requisiti e soglie di accesso come definiti di seguito, costituiscono il parametro di riferimento per tutti gli interventi economici previsti nella presente Parte.

Possono accedere agli interventi economici previsti dal presente Regolamento i cittadini che versino in almeno una delle seguenti condizioni:

1. di disagio socio-economico ma intendano avviare il percorso di aiuto sociale e collaborino, attraverso la presa in carico del servizio sociale, alla realizzazione del piano individualizzato di assistenza, definito con l'interessato, previa la sua assunzione di precisi impegni orientati alla rimozione del disagio;
2. si trovino nella situazione con redditi inferiori ai parametri così come definiti al precedente articolo;
3. posseggano altri requisiti specificamente previsti per l'assegnazione del minimo vitale di inserimento, degli interventi economici finalizzati e del prestito sociale di cui al titolo secondo della presente Parte.

Art. 45 – Coinvolgimento della rete parentale

I soggetti obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel

progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterali.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza. Il Comune si riserva, in questo caso, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

La quantificazione degli interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale.

I contributi di minimo vitale continuativo, minimo vitale di inserimento e interventi economici finalizzati, si intenderanno assegnati al nucleo familiare, quindi le eventuali istanze prodotte dal singolo componente, verranno comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica del nucleo.

TITOLO II – INTERVENTI ECONOMICI

Art. 46 – Interventi economici di assistenza sociale

Gli interventi economici, erogati dal Comune di Gragnano, sono strumenti adoperati per il raggiungimento delle finalità preposte e orientati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale ossia garantire il soddisfacimento dei bisogni primari; essi si articolano in:

- a) minimo vitale continuativo;
- b) minimo vitale di inserimento;
- c) intervento economico finalizzato.

Art. 47 – Minimo vitale continuativo

E' un intervento economico, rivolto a persone sole e al nucleo familiare che si trova in una situazione economica non sufficiente per il soddisfacimento dei bisogni primari.

Il Comune di Gragnano assume quale valore economico del minimo vitale per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo di euro 5.360,00.

Possono beneficiare dell'intervento famiglie in cui tutti i componenti risultino:

1. titolari di reddito inferiore ai parametri previsti dal regolamento quale minimo vitale;
2. non in grado di sostenere un'attività lavorativa che garantisca redditi almeno pari ai parametri previsti dal regolamento quale minimo vitale a causa di uno dei seguenti elementi:
 - a) età pari o superiore a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini.
 - b) Invalidità superiore al 75%.

L'intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

1. requisiti previsti dai precedenti commi;
2. condizioni di disagio socio-economico e volontà del cittadino di avviare il percorso di aiuto sociale e collaborazione, attraverso la presa in carico del servizio sociale, alla realizzazione del piano individualizzato di assistenza, definito con l'interessato, previa la sua assunzione di precisi impegni orientati alla rimozione del disagio.

Il contributo potrà essere erogato per un periodo massimo di 12 mesi e verrà corrisposto mensilmente. Può essere riproposto previa verifica del piano individualizzato di assistenza.

L'erogazione del minimo vitale continuativo è incompatibile con qualsiasi altra erogazione, quale il minimo vitale di inserimento e il prestito sociale qualora vi sia una legittima e documentata aspettativa di erogazione pensionistica o previdenziale.

Art. 48 – Minimo vitale di inserimento

E' l'intervento economico previsto per le persone sole o per il nucleo familiare in cui vi sia almeno un potenziale percettore di reddito, abile al lavoro, che, a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti, si trovino momentaneamente in assenza di reddito da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.

L'intervento è collocato all'interno della presa in carico ove il piano individualizzato di assistenza sarà orientato tra l'altro, al recupero della piena autonomia economica della famiglia, attraverso la rimozione degli ostacoli, evitando la cronicizzazione assistenziale.

Verranno definiti obiettivi raggiungibili nel breve periodo dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa a integrazione, anche parziale, del reddito familiare. Il servizio sociale si avvarrà anche del coinvolgimento della rete parentale.

Si considerano di norma non in grado di sostenere un'attività lavorativa componenti il nucleo, abituali percettori di reddito che si trovino in una o più delle seguenti condizioni, idoneamente documentate:

1. perdita dell'occupazione per fatti estranei alla volontà del soggetto;
2. presenze di patologie psicofisiche che impediscono temporaneamente un'attività lavorativa;
3. stato di gravidanza o puerperio dell'unico componente il nucleo familiare, percettore di reddito, per il periodo di 4 mesi precedenti ai 4 mesi successivi al parto.

Il contenuto (obiettivi, tempi e modalità) così come gli impegni conseguenti all'attuazione del piano individualizzato di assistenza, saranno concordate con le persone coinvolte.

Qualora si renda necessario, il servizio sociale ha facoltà di redigerne un testo che verrà sottoscritto dagli interessati. Essi sono comunque tenuti a rispettare gli impegni presi.

L'intervento sarà erogato, a singoli cittadini e/o famiglie con inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia che intendano avviare il percorso di aiuto sociale e che collaborino, attraverso la presa in carico col servizio sociale, alla realizzazione del piano individualizzato di assistenza, definito con l'interessato.

La durata massima del minimo vitale di inserimento è di mesi quattro.

L'intervento può essere riproposto una sola volta nel corso di un anno solare e solo qualora si verificano, per ragioni indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte, eventi che compromettano il percorso di inserimento lavorativo previsto dal piano individualizzato di assistenza. I motivi di salute dovranno essere adeguatamente certificati con apposita dichiarazione del medico di famiglia.

Si considerano inadempienti i componenti del nucleo che abbiano:

1. rifiutato l'offerta di lavoro in relazione agli interventi predisposti per facilitare l'inserimento occupazionale, di cui all'art. 42 del regolamento;
2. cessato volontariamente un'attività lavorativa;
3. tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro;
4. non rispettato gli impegni assunti nell'ambito del piano individualizzato di assistenza in merito a quanto definito circa la ricerca e mantenimento di un'attività lavorativa.

L'erogazione del minimo vitale di inserimento è incompatibile con qualsiasi altra erogazione quale il minimo vitale continuativo e il prestito sociale qualora vi sia una legittima e documentata aspettativa di erogazione pensionistica, assistenziale, o previdenziale.

Art. 49 – Presa in carico e piano individualizzato di assistenza

La presa in carico si articola in due momenti:

1. una fase di valutazione preliminare, effettuata dall'Assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono.

Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;

2. predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti dei nuclei familiari al fine di superare la condizione di bisogno.

Verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Art. 50 – Intervento economico finalizzato

L'intervento economico finalizzato è destinato ad integrare i redditi delle famiglie quanto debbano affrontare situazioni che richiedano un eccezionale e straordinario onere economico.

L'intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

1. ai cittadini che si trovino in condizioni di disagio socio-economico ma intendano avviare il percorso di aiuto sociale e collaborino, attraverso la presa in carico del servizio sociale, alla realizzazione del piano individualizzato di assistenza, definito con l'interessato, previa la sua assunzione di precisi impegni orientati alla rimozione del disagio;
2. situazione reddituale rientrante nei parametri di accesso.

L'intervento, da corrispondere in una o più soluzioni, non può superare la somma annua massima di euro 600,00; in via straordinaria l'importo annuale potrà raggiungere il valore massimo di euro 1.100,00 da erogarsi in una o più soluzioni. Per ogni erogazione il servizio sociale verificherà l'assenza di inadempimenti del singolo e/o del nucleo rispetto al piano personalizzato di assistenza concordato preventivamente.

L'erogazione di tali contributi è subordinata all'assenza di eventuali altri finanziamenti previsti da altre norme destinate a sostenere le famiglie. In tal caso il servizio sociale assisterà il richiedente nella singola azione rivolta agli uffici preposti.

Sono di norma ammessi a contributo (entro i valori massimi di cui sopra):

1. bollette luce, acqua e gas di importo elevato. Il cittadino si impegnerà a chiedere successiva rateizzazione degli importi dovuti agli enti erogatori;
2. arretrati affitto e spese condominiali di importo elevato, qualora non erogabili da altri enti;
3. spese per acquisto farmaci generici ove presenti, secondo prescrizioni mediche. Sono escluse le spese per acquisto di farmaci coperti dal servizio sanitario nazionale;
4. ticket sanitari di diagnostica strumentale qualora non già coperti da servizio sanitario nazionale (con presentazione di prescrizione medica);
5. spese dovute a particolari alimentazioni prescritte dal medico di famiglia o specialista;
6. spese per funerali; e fatta salva l'operatività dell'eventuale convenzione vigente tra il Comune di Gragnano e la ditta di trasporto territoriale relativamente ai funerali gratuiti.

Ogni spesa deve essere debitamente documentata.

TITOLO III – SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA

Art. 51 – Definizione

Per sistemazione in alloggio di emergenza si intende l'accoglienza che il Comune organizza a favore di quei nuclei familiari che siano privi di una qualsiasi abitazione in cui vivere.

L'accoglienza è organizzata in appartamenti di proprietà del Comune, o da questi assunti in locazione e destinati allo scopo con atto di Giunta Comunale.

La sistemazione, che ha carattere provvisorio, può avvenire mediante l'utilizzo di un intero alloggio o di una camera di questo con servizio di bagno e cucina anche in coabitazione con altri.

Art. 52 – Destinatari

Può beneficiare della sistemazione in alloggio di emergenza del nucleo familiare, anagraficamente residente nel Comune, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) colpito da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e che non disponga di alcun altro ambiente in cui essere ospitato;
- b) senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale;
- c) vittima di maltrattamenti o violenza all'interno del nucleo familiare di appartenenza;
- d) abitualmente dimorante in un ambiente impropriamente adibito ad abitazione quando vi sia pericolo per la salute fisica dei suoi componenti.

Art. 53 – Procedura per la sistemazione

La sistemazione avrà luogo con provvedimento del Responsabile del Settore a seguito di istruttoria dell'Assistente Sociale da cui risulti la necessità dell'intervento.

La sistemazione verrà accordata alla seguenti condizioni:

- a) l'ospitalità, di norma, non potrà superare la durata temporale di sei mesi, salvo proroga dovuta all'impossibilità dimostrata di reperire altro alloggio;
- b) gli ospiti dovranno versare un corrispettivo mensile in base ai costi annualmente sostenuti dal Comune per la gestione complessiva dell'alloggio, da suddividersi per i posti letto quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione con altri. Agli ospiti è garantita la conservazione della propria situazione economica sino alla soglia del minimo vitale. La situazione economica del nucleo familiare è calcolata ai sensi della presente Parte del regolamento;
- c) salvo autorizzazione è fatto divieto agli ospiti di introdurre nell'alloggio mobilio, arredo vario ed elettrodomestici personali nonché animali d'affezione di qualsiasi genere;
- d) gli ospiti, quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione, dovranno esibire attestazione sanitaria circa l'assenza di patologie contagiose che impediscano la vita in comunità;
- e) gli ospiti dovranno sottoscrivere un atto di impegno al rispetto delle condizioni di immissione nell'alloggio sia in ordine alle modalità che ai tempi di permanenza;
- f) il mancato rispetto degli impegni assunti determinerà l'allontanamento forzato dall'alloggio; l'allontanamento è disposto dal Dirigente anche quando l'ospite crei problemi di coabitazione con gli altri, a lui imputabili;
- g) all'atto dell'immissione ed al termine del periodo di permanenza nell'alloggio verrà redatto un verbale di constatazione della situazione di fatto dell'alloggio stesso in ordine ad eventuali alterazioni o manomissioni.

Art. 54 – Priorità e oneri

E' data priorità di inserimento ai nuclei familiari:

- a) con situazione economica più bassa;
- b) con minori a carico;
- c) con anziani a carico.

Sono a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'alloggio.

Sono a carico dell'ospite la pulizia delle camere e dell'alloggio, dei servizi e degli spazi comuni, le spese di gestione ordinarie degli impianti e dei relativi canoni di utilizzo.

Art. 55 – Natura dell'immissione nell'alloggio

L'immissione nell'alloggio avrà luogo in via di concessione amministrativa per ragioni di pubblica necessità e per lo scopo temporaneo di assicurare il diritto ad ogni essere umano ad usufruire di un alloggio in cui vivere.

In via normativa si applica, in quanto compatibile, la legge regionale che regola l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'allontanamento dall'alloggio, nei casi di cui alla lett. f) dell'art. 23 del presente regolamento, (Procedura per la sistemazione) avrà luogo previa pronuncia di decadenza ai sensi della citata legge.

TITOLO IV – INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 56 – Definizione e finalità

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani e con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non siano in grado di pagare la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 57 – Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune, corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui al presente regolamento, riferita al solo anziano stesso.

Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune almeno per il periodo previsto dall'art. 154 del T.U. 18.06.1931, n. 773 e dall'art. 279 del R.D. 06.05.1940, n. 635 e successive modifiche che regolano l'istituto del domicilio di soccorso.

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

Art. 58 – Retta a carico dell'anziano e concorso dei parenti obbligati

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc...) facendo salva una franchigia di euro 5.000,00; detta franchigia, in

caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;

- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobiliare;
- d) i beni mobili.

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nell'articolo relativo al coinvolgimento della rete parentale.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano, nella misura del 50% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del minimo vitale.

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dal presente regolamento eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alla persona che ha accanto.

Art. 59 – Ammissione a beneficio

L'integrazione della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti, è stabilita dal Responsabile del Settore, in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

TITOLO V – ASSISTENZA DESTINATA A FAMIGLIE E MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Art. 60 – Scopo

Il servizio sociale ha lo scopo fondamentale di prestare assistenza economica e non in favore di famiglie bisognose, dei detenuti e alle vittime del delitto.

Il servizio assistenziale è apprestato anche nei confronti degli ex detenuti, al fine di facilitare il loro reinserimento nell'ambito familiare e nella società.

L'espletamento delle formalità per la individuazione dello stato di bisogno, è compito del servizio sociale dell'Ente che, nella circostanza, si avvarrà anche degli organi specifici del Ministero di Grazia e Giustizia presenti nell'ambito territoriale.

Il Comune è tenuto anche a prestare assistenza sociale a favore di minori, verso i quali siano stati adottati provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria minorile.

Art. 61 – Interventi e finalità

Gli interventi di cui al precedente articolo possono tradursi in:

- adozione dei provvedimenti urgenti, ivi compreso quello di competenza del Sindaco;
- contestuale segnalazione di casi alla Magistratura minorile e predisposizione di indagini ed accertamenti ulteriori da essa richiesti;
- assunzione dell'esercizio della tutela provvisoria in attesa della dichiarazione ivi compresa la rappresentanza legale del minore nei casi previsti dall'art. 3 della legge 28.03.2001, n. 149;
- vigilanza sull'andamento dell'affidato e mantenimento dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria competente;
- vigilanza sugli adempimenti relativi all'obbligo di segnalare casi di minori affidati ad estranei di cui al 6° comma dell'art. 9 della legge 28.03.2001, n. 149;

- predisposizione ed attuazione di tutti gli interventi inerenti all'affidamento del minore al servizio sociale (art. 25 della legge 25 luglio 1956, n. 888) dando esecuzione alla prescrizione della Autorità Giudiziaria;
- collaborazione, con l'Autorità Giudiziaria per lo studio dei soggetti in età evolutiva, irregolari nella condotta e nel carattere, in carcerazione preventiva o in espiazione di pene e nel sostegno psicologico degli stessi al momento della dimissione dall'Istituto Carcerario.

Gli interventi attuabili sono di varia indole e consistono in:

- reperimento precoce dei casi di abbandono morale e materiale, o di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, o maltrattamento di minori, di disadattamento e di ogni altra situazione che leda i diritti e gli interessi dei soggetti in età minorile;
- attuazione delle misure e attività volte alla dichiarazione dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e dell'adozione ai sensi del Titolo III della legge 28.03.2001, n. 149;
- promozione dell'affidamento familiare di cui all'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, attraverso il reperimento delle famiglie o persone disponibili all'affidamento e loro selezione;
- individuazione di tutti gli elementi inerenti alle famiglie o persone disponibili all'affidamento in relazione all'età, alle condizioni psicofisiche ed alle problematiche specifiche dei soggetti da affidare, alla presunta durata dell'intervento;
- preparazione degli affidatari, consulenza e assistenza tecnica agli stessi, sostegno psicologico al minore e alle famiglie di origine, curando, altresì, il collegamento tra queste e la famiglia affidataria;
- determinazione di un eventuale contributo economico da corrispondere agli affidatari per il mantenimento del minore come stabilito dalla legge del Del. Cons. Reg. 22/2 del 2 marzo 1998 "Regolamento del servizio di affido familiare".

Art. 62 – Interventi socio-assistenziali a favore dei minori

Il Comune attua ogni forma di servizio e di prevenzione atti a favorire l'armonico ed equilibrato sviluppo dei soggetti in età evolutiva. In particolare garantisce sul territorio il funzionamento degli asili nido, delle scuole materne e dei servizi integrativi delle scuole dell'obbligo.

Le attività a favore dei minori che manifestano particolari bisogni di assistenza, di protezione e di recupero comprendono anche le attività per le prevenzioni della tossicodipendenza tra la popolazione giovanile.

L'attività di prevenzione e di recupero della tossicodipendenza si attua anche in riferimento alla specifica legislazione statale e regionale che deve consentire anche la possibilità di attingere a mezzi finanziari adeguati.

Art. 63 – Interventi psico-sociali a richiesta dell'Autorità Giudiziaria

Gli interventi psico-sociali richiesti dall'Autorità Giudiziaria riguardano indagini e accertamenti di ordine psicologico e sociale e relative valutazioni dei primi provvedimenti inerenti:

- l'affidamento dei figli in caso di separazione dei coniugi, di divorzio, di dichiarazione di nullità del matrimonio;
- le decisioni relative all'esercizio della potestà patrimoniale;
- le pronunce di decadenza della potestà di genitori pregiudizievole ai figli;
- le determinazioni nei casi di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli;
- ogni altra decisione nel settore della potestà genitoriale e del diritto di famiglia.

TITOLO VI – MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE DI CUI ALLA LEGGE 23.12.1998, N. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Art. 64 – Assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori e Assegno di maternità

L'articolo 65 della legge n. 448/98 e successive modificazioni ed integrazioni istituisce l'assegno per il nucleo familiare a determinare condizioni previste dalla legge stessa e relativi decreti attuativi.

L'articolo 66 della legge 448/98 e successive modificazioni ed integrazioni istituisce l'assegno di maternità per donne sprovviste di copertura previdenziale per l'evento maternità, al determinarsi di specifiche condizioni di carattere economico.

Le condizioni sono contenute nella legge istitutiva e nei relativi decreti attuativi.

L'assegnazione è affidata al Comune, mentre il materiale pagamento è di competenza dell'I.N.P.S.

L'indicatore del valore della situazione economica del nucleo familiare e la misura dell'assegno sono indicati dalla legge e dai decreti attuativi. Sia l'un valore che l'altro sono soggetti a variazioni annuali secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Per quanto riguarda in particolare le modalità di applicazione della normativa statale occorre far riferimento, allo stato attuale; al D.M. 21 dicembre 2000, 452, modificato dal D.M. 25.05.2001, n. 337.

Art. 65 – Ex ENAIOLI

Il DPR n. 1075 del 31 marzo 1979 istituisce l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

Le condizioni sono contenute nella legge istitutiva (e successive modificazioni ed integrazioni) e nei relativi decreti attuativi.

L'assegnazione è affidata al Comune mentre il materiale pagamento è di competenza della Regione.

L'indicatore del valore della situazione economica del nucleo familiare e la misura dell'assegno sono indicate dalla legge e dai decreti attuativi della stessa.

TITOLO VII – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 66 – Prestito sociale

L'Amministrazione Comunale in luogo di altre forme di assistenza economica, di cui ai precedenti articoli, concede prestiti a sostegno economico di singoli o nuclei familiari in condizioni di temporanea difficoltà allo scopo di prevenire l'entrata delle famiglie nel circuito assistenziale. L'intervento si configura come anticipazione di una somma di danaro qualora il soggetto sia assegnatario di erogazione pensionistica, assistenziale o previdenziale. Può essere concesso alle famiglie ove i redditi siano inferiori ai parametri di accesso ed in via eccezionale e per documentati motivi anche a famiglie con livello ISEE superiore fino al 30%.

Requisiti:

1. iscrizione all'anagrafe della popolazione residente da almeno un anno;
2. avvio del percorso di aiuto sociale e collaborazione, attraverso la presa in carico del servizio sociale, alla realizzazione del piano individualizzato di assistenza, definito con l'interessato, previa la sua assunzione di precisi impegni orientati alla rimozione del disagio;
3. essere assegnatari di erogazione pensionistica, assistenziale o previdenziale;
4. non avere richieste di prestiti in corso presso altri enti;
5. non avere a proprio carico protesti di prestiti precedentemente concessi.

Condizioni:

- a) importo massimo erogabile comunque entro il credito vantato dal richiedente;
- b) totale restituzione del prestito. La somma pari all'importo anticipato verrà versata al Comune di Gragnano direttamente dall'ente erogatore, previa autorizzazione ad agire in tal senso da parte del beneficiario;
- c) stipula di apposito contratto.

Il prestito viene corrisposto in rate mensili.

I prestiti verranno concessi dal dirigente del settore servizi sociali fino all'esaurimento dei fondi stanziati dall'Amministrazione Comunale, previa istruttoria a cura dell'Assistente sociale e del Funzionario di riferimento.

Art. 67 – Interventi per facilitare l'inserimento occupazionale

Al fine di facilitare l'inserimento lavorativo delle persone in precarie condizioni socio-economiche, che presentino difficoltà a mantenere una regolare attività lavorativa, l'Amministrazione Comunale istituisce appositi servizi di accompagnamento al lavoro attraverso la collaborazione con gli Enti competenti e il privato sociale. Inoltre il Comune attiva inserimenti occupazionali e tirocini presso Associazioni, Cooperative, ecc..., convenzionati, con l'erogazione di un contributo in relazione all'attività svolta.

• Condizione di accesso:

1. ai cittadini che si trovino in condizioni di disagio socio-economico ma intendano avviare il percorso di aiuto sociale e collaborino, attraverso la presa in carico del servizio sociale, alla realizzazione del piano individualizzato di assistenza, definito con l'interessato, previa la sua assunzione di precisi impegni orientati alla rimozione del disagio. I progetti personalizzati terranno conto delle attitudini, capacità e condizioni fisiche dell'interessato;
2. situazione reddituale entro i parametri di accesso.

Art. 43

Specifiche categorie di invalidi indicati da leggi speciali.

L'assistenza sociale è rivolta a favore di quei cittadini che a seguito del riconoscimento di appartenenza ad una determinata categoria socialmente protetta in base a precise norme di legge, hanno diritto a determinare prestazioni di natura economica e di altro genere.

L'intervento assistenziale consiste nella predisposizione degli atti istruttori e delle certificazioni varie necessarie all'ottenimento dei vari benefici previsti da leggi in vigore. Le prestazioni economiche possono essere erogate dal Comune per alcune categorie con diritto al rimborso da parte della Regione o dello Stato.

Le categorie protette rientranti nelle discipline del presente articolo sono le seguenti:

- invalidi civili;
- ciechi e sordomuti;
- orfani lavoratori italiani;
- invalidi del lavoro;
- mutilati e invalidi civili.

Art. 68 – Interventi per le dipendenze

Gli interventi per le dipendenze (intese principalmente quelle da droghe, ma anche da alcolismo e problematiche giovanili) devono tendere soprattutto alla prevenzione mediante idonee strutture e strumenti atti a favorire la socializzazione controllata, consulenza e aiuto ai familiari, la costituzione di centri consultori.

Art. 69 – Volontariato

Il Comune promuove e favorisce forme attive di solidarietà sociale e di volontaria partecipazione dei cittadini, quali espressione spontanea e consapevole della collettività locale alla realizzazione degli interventi dell'assistenza sociale.

Per attività di volontariato si intendono gli interventi assistenziali resi da organizzazioni o da singoli cittadini in possesso di adeguati requisiti, fondati su prestazioni spontanee e gratuite.

Art. 70 – Assistenza in casi particolari

Quando l'assistenza economica riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal responsabile dei servizi sociali sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi dalla necessità dell'intervento assistenziale formulata dal servizio sociale comunale.

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici.

In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

Art. 71 – Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui al servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 72 – Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta

Le persone e i nuclei familiari beneficiari degli interventi disciplinati nel Regolamento, sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico.

Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzione provvede già in via ordinaria ad ogni opportuna verifica contestualmente alla presa in carico, con facoltà di procedere, anche in via autonoma, ai controlli.

Le dichiarazioni sostitutive ed ogni altra dichiarazione, prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal regolamento, sono soggetti a verifica specifica ed a campione, come previsto dal D.P.R. 445/2000. A tal fine si avvarrà delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri enti della Pubblica Amministrazione.

Le verifiche verranno effettuate dall'ufficio di settore individuato dal dirigente.

Art. 73 – Azioni di rivalsa per contributi percepiti indebitamente

I cittadini che hanno usufruito indebitamente di interventi economici dell'Amministrazione Comunale, sono tenuti a rimborsare, con effetto immediato, quanto percepito indebitamente, salvo

le conseguenze penali, previste dall'art. 496 del C.P. nel caso di dichiarazioni mendaci o di presentazione di documenti falsi.

L'interessato perderà il diritto alla prestazione.

Art. 74 – Disposizioni di carattere generale

Nell'ambito di quanto descritto all'articolo 4, il cittadino presenterà domanda tramite apposito modulo predisposto dal Comune di Gragnano. Il servizio sociale assicura ogni assistenza necessaria alla compilazione delle domande.

Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria definita dall'Assistente sociale, ai sensi delle disposizioni che precedono e dopo attento esame delle risorse disponibili, tenendo conto delle buone prassi in essere nel settore.

L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione prevista per ogni prestazione. Ove previste le dichiarazioni, possono essere rese sotto forma di autodichiarazione.

Ogni domanda sottoscritta dagli interessati, verrà corredata da relazione del servizio sociale competente in relazione alla tipologia di intervento.

I dati personali vengono inseriti all'interno di una banca dati informatizzata e trattati esclusivamente per fini socio-assistenziali, in conformità con normative sulla privacy. Per le famiglie in cui vi siano uno o più componenti seguiti da servizi esterni al Comune di Gragnano, es. SERT, l'eventuale assegnazione di contributo economico da parte dell'Amministrazione Comunale, rappresenta un'integrazione degli interventi posti in essere da tali servizi. Pertanto il servizio sociale comunale può completare l'istruttoria richiedendo una relazione scritta ai detti servizi che documenti il progetto individualizzato di assistenza posta in essere da questi in quanto responsabili e competenti della presa in carico.

Ogni istruttoria si conclude con una decisione finale (di accoglimento, di rigetto o di revoca del beneficio) assunta e motivata dall'Assistente sociale e dal dirigente. L'istruttoria viene definita entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero dal momento in cui viene integrata con la documentazione necessaria. Il dirigente cura la trasmissione della decisione agli interessati ai vari uffici. Il servizio sociale può disporre, previo accordo con gli interessati:

1. di erogare il contributo con quietanza intestata direttamente al soggetto creditore;
2. di erogare il contributo a persona diversa da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare, qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o di rischio di gestione irrazionale del contributo economico.

Il dirigente del settore provvede alla piena attuazione del regolamento per mezzo dei necessari provvedimenti e direttive.

Art. 75 – Rivalutazione importi

Gli importi fissati nel regolamento vengono riconsiderati dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, almeno una volta all'anno, tenuto anche conto del necessario periodo di sperimentazione.

Art. 76 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento.

Qualora sopraggiungano disposizioni di legge integrative e/o modificative delle norme contenute nel presente Regolamento, il Consiglio Comunale dispone il necessario adeguamento delle norme stesse entro sessanta giorni dalla loro entrata in vigore.